



RETE CIVICA

Emendamenti al disegno di legge regionale n. 60.

Emendamento n. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente:

"2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2020, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, è incrementato di euro 15.125.981 e rideterminato in euro 276.156.448,45 per l'anno 2020. Tale incremento è destinato:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per euro 1.000.000, all'attivazione, sul territorio regionale, di unità socio-sanitarie residenziali ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), in relazione ai fabbisogni determinati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei singoli piani di struttura predisposti dalle direzioni delle singole unità entro il 30 settembre 2020;";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per euro 1.200.000, al rafforzamento dell'assistenza erogata dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, con particolare riferimento all'implementazione della direzione medico-sanitaria di struttura, anche nell'ambito della riorganizzazione della rete assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);".

d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: ", e euro 1.100.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento)".

Relazione:

L'emendamento si prefigge lo scopo di aumentare sensibilmente le risorse a disposizione delle unità socio-sanitarie residenziali precisandone lo scopo.

I maggiori oneri derivanti da questo emendamento sono coperti a valere sulla rideterminazione degli importi dell'accantonamento previsto all'art. 5

CHIARA MINELLI

ALBERTO BERTIN

LUCIANO MOSSA

DARIA PULZ

Emendamento n. 2

Al comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", previo parere della V Commissione consiliare permanente".

L'emendamento si prefigge lo scopo di coinvolgere la V Commissione nelle valutazioni delle destinazioni dei fondi stanziati per le Rsa.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA
DARIA PULZ

Emendamento n. 3

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Al fine di far emergere e trattare, ove possibile precocemente, eventuali patologie conseguenti al contagio da Covid-19, la Giunta regionale, con propria deliberazione, esonera dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nell'anno 2020, i residenti sul territorio regionale per i quali risulta documentato che siano stati contagiati da tale malattia.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 100.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento).

RELAZIONE

È opportuno proporre per chi si è ammalato di Covid l'esenzione ticket per due anni, considerato il pericolo di sequele soprattutto bronco-polmonari, ma possibili anche su altri organi e apparati. La finalità è di far emergere tali sequele, evitando che qualcuno non si sottoponga a esami e visite a causa dell'onere del ticket.

La limitazione temporale è giustificata dal fatto che, se non emergono altre patologie, c'è stata una restituzione ad integrum.

Il costo non è preventivabile, ma l'esenzione riguarderebbe al massimo i 1191 soggetti trovati positivi al tampone. Di questi una parte è verosimilmente già esente e il costo totale per l'USL è compensato dal non lasciar aggravare eventuali situazioni cliniche rilevate.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN

Emendamento n. 4

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono incluse le spese per interventi a favore della mobilità sostenibile in ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola a piedi e in bicicletta, nonché a favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio con l'apporto delle esistenti figure professionali."

RELAZIONE

L'emergenza Covid-19 ci può dare indicazioni utili per ridurre il bisogno di mobilità (smart working) e favorire l'utilizzo di scelte personali più sostenibili (uso della bicicletta).

Per quanto riguarda l'uso della bicicletta è necessaria una precisa scelta politica che valorizzi quanto è emerso in questi anni dal basso e a livello decentrato, promuovendo l'estensione capillare, perlomeno nei Comuni della vallata centrale, del progetto "Boudza-té" per l'incentivazione degli spostamenti di lavoro e di studio a piedi e in bicicletta.

L'estate è alle porte e quest'anno è ancor più forte il bisogno di riconnettersi con la natura, i suoi spazi, i suoni, la bellezza dei paesaggi.

La Valle d'Aosta può offrire molto: ospitalità diffusa, una rete estesissima di sentieri, villaggi, boschi e pascoli, aziende agricole, botteghe artigiane, vastità di orizzonti.

Ci sarebbe bisogno di un intervento straordinario di sistemazione dei sentieri, specie quelli riguardanti itinerari poco conosciuti, e una promozione coordinata a livello regionale che comunichi, ad esempio, oltre ai percorsi classici, le opportunità di passeggiate brevi, medie e lunghe per tutti i comuni, valorizzando percorsi ad anello, per carrozzelle e passeggini, e quelli poco conosciuti.

Comuni, Uffici del Turismo e Pro Loco dovrebbero organizzare iniziative per piccoli gruppi, massimo 12/15 persone, per percorsi di rigenerazione, yoga nella natura, scoperta della storia e della cultura dei luoghi, dei prodotti genuini del territorio, della flora, ecc.

Si deve favorire la cosiddetta economia circolare: in primis piatti a base di prodotti del luogo. Se tutti i bar proponessero panini o toast con la Fontina DOP o i formaggi locali già avremmo fatto un passo avanti enorme.

Abbiamo un'estesa rete di aree picnic facilmente accessibili nei boschi: anche qui sarebbe necessario un coordinamento e la messa a punto di strumenti di prenotazione.

Con questo emendamento si porta in sostanza all'attenzione dei Comuni che molto può essere fatto subito per la mobilità sostenibile in ambito locale e per qualificare l'offerta turistica estiva.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 5

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente.

"b) per euro 20.300.000, a spese di investimento per la realizzazione di lavori pubblici, inclusi gli interventi di edilizia scolastica, ed è assegnato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in un importo pari a euro 200.000 per ciascun Comune fino a 1.000 abitanti, euro 300.000 per ciascun Comune da 1.001 a 3.000 abitanti, euro 500.000 per ciascun Comune con più di 3.000 abitanti, euro 1.000.000 per il Comune di Aosta, con obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2020, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'elenco degli investimenti finanziati con le risorse assegnate."

RELAZIONE

È necessario rendere più equa la suddivisione delle assegnazioni per investimenti (attualmente 300.000 x 74), sulla base della seguente suddivisione:

- *Comuni fino a 1000 abitanti = 42 x 200.000 = € 8.400.000*
- *Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti = 23 x 300.000 = € 6.900.00*
- *Comuni con + di 3.000 abitanti = 8 x 500.000 = € 4.000.000*
- *Aosta = 1.000.000*

Totale: 20.300.000 (rispetto a 22.200.000)

Inoltre la comunicazione degli interventi entro il 31 agosto è un termine troppo ristretto, si propone di spostarla al 31 ottobre.

Minori costi 1.900.000 euro

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
MOSSA LUCIANO

Emendamento n. 6

Dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"1bis. La spesa di cui al comma 1 è incrementata di euro 500.000, per l'anno 2020, a sostegno delle famiglie con disabili a carico, o delle persone disabili stesse, per l'assunzione di assistenti personali per la cura e l'assistenza dei soggetti disabili.".

1. **L'onere di cui al presente comma fa carico** sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA
MANUELA NASSO
MARIA LUISA RUSSO
LUIGI VESAN
DARIA PULZ

Emendamento n. 7

Dopo il comma 2 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"2bis. È concesso un contributo straordinario di euro 1.000, per l'anno 2020, alle associazioni di volontariato che operano sul territorio a favore delle persone disabili per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantire il distanziamento sociale e l'adeguamento alle disposizioni di contrasto al COVID-19."

L'onere di cui al presente comma fa carico sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

Relazione:

Sono circa 920 le persone con disabilità che vivono nella nostra regione, 520 in età scolare e 400 che hanno tra i 18 e i 65 anni.

Considerando che i Centri educativi assistenziali e i vari servizi/progetti dovranno diminuire le risposte (ad esempio se una persona che frequentava il CEA 5 giorni interi a settimana, potrà ora usufruire del servizio mediamente per 3 mezze giornate a settimana), il lavoro di cura e assistenza peserà maggiormente sulle famiglie, che da mesi sono l'unica forma di welfare. È dunque necessario prevedere forme di sostegno economico per le famiglie, in modo che possano assumere assistenti personali (finanziamenti già previsti per le persone con disabilità fisica e sensoriale, ma non per le persone con disabilità intellettiva).

A tal fine dopo il comma 2 dell'art. 19 è inserito il comma 2 bis.

Rispetto ai contributi per ausili e attrezzature, occorre ricordare che le associazioni di volontariato che operano sul territorio hanno dovuto e dovranno dotarsi di Dpi (quali barriere in plexiglas e similari) che rappresentano un costo non indifferente. Pertanto il comma 2 dell'art 19 è integrato dal comma 2 bis.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA
MANUELA NASSO
MARIA LUISA RUSSO
LUIGI VESAN
DARIA PULZ

Emendamento n. 8

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Finanziamento straordinario ai Comuni di Courmayeur e di Ayas per la riduzione dei rischi idrogeologici sui rispettivi territori)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riduzione dei rischi idrogeologici della pista di collegamento tra il Plan Checrouit e la frazione Dolonne, in considerazione dell'interesse regionale che riveste l'intero comprensorio sciistico Courmayeur Mont-Blanc, è autorizzato, per l'anno 2020, un trasferimento straordinario al Comune di Courmayeur di euro 2.200.000, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 17 comma 4, lettera e), a valere sulla Missione 9 - Programma 01 (Difesa del suolo), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riduzione dei rischi idrogeologici a monte dell'abitato di Saint-Jacques, in comune di Ayas, e in considerazione dell'interesse regionale che riveste la valorizzazione dell'area di coltivazione e lavorazione della pietra ollare, ai fini anche della destagionalizzazione e diversificazione dell'offerta turistica, è autorizzato, per l'anno 2020, un trasferimento straordinario al Comune di Ayas di euro 100.000, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 17 comma 4, lettera e), a valere sulla Missione 9 - Programma 01 (Difesa del suolo), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 61, comma 1, lettera l).
4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1."

Relazione:

Nel corso dei recenti lavori di realizzazione di una condotta forzata per la derivazione idroelettrica del torrente di Verraz, si sono evidenziati alcuni tratti di dissesto idrogeologico nell'ampia conca che conclude la Val d'Ayas, ove le aste torrentizie del Courthoud, di Tzére e di Vérraz danno vita all'Évançon.

Sulla superficie di tali dissesti s'individuano frequentemente tracce di estrazione di pietra ollare sia sotto forma di affioramenti sia come rocce isolate o trovanti. Il monitoraggio di tali dissesti con particolare attenzione all'individuazione, al posizionamento (GIS) e alla mappatura su questo territorio delle emergenze relative alla pietra ollare, associato alla caratterizzazione petrografica della roccia, consentirebbe di approfondire e precisare sempre meglio gli aspetti relativi alla produzione di questo importante prodotto dell'antica economia della vallata.

Nell'ambito delle operazioni sopra descritte un valido contributo alla comprensione delle dinamiche produttive legate alla tornitura di manufatti in pietra ollare può venire dalla realizzazione di prospezioni e sondaggi in prossimità delle zone maggiormente interessate dall'affioramento degli avanzi di lavorazione. I recenti importanti rinvenimenti verificatisi durante la posa di acquedotti privati o di allacci sempre da parte di privati alla rete già esistente, hanno messo in luce situazioni di particolare interesse archeologico che richiedono approfondimenti d'indagine proprio tramite l'esecuzione di prospezioni e sondaggi.

L'intervento proposto presenta carattere d'indifferibilità e urgenza per prevenire rischi di smottamento in alcuni tratti sede di posa delle condutture e per la presenza di varchi aperti su terreni privati che, oltre a implicare potenziali pericoli in caso di precipitazioni, richiedono una verifica immediata dell'importanza archeologica.

Data l'eccezionalità dei ritrovamenti, un progetto specifico di studio e valorizzazione dovrà essere predisposto, trovando ancoraggio nella delibera della Giunta regionale n. 110/2019.

CHIARA MINELLI

Emendamento n. 9

Al comma 2 dell'articolo 24 le parole "per un importo complessivo di euro 1.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2020 e euro 1.000.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo complessivo di euro 3.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000 per l'anno 2021".

L'onere di cui al presente comma fa carico sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

RELAZIONE

La sospensione delle attività didattiche a partire dal mese di marzo e l'impossibilità di portare a termine l'anno scolastico in presenza ha creato difficoltà significative per la maggior parte degli alunni. Per garantire al momento della rentrée una migliore attuazione delle misure previste in contrasto all'emergenza Covid e per rispondere all'esigenza di un'azione didattica di supporto all'apprendimento, parzialmente impedito durante il corrente anno scolastico soprattutto agli alunni più deboli, si ritiene di dover intervenire in modo più massiccio nel potenziamento dell'organico di fatto per l'anno scolastico 2020-2021. Il livello di preparazione degli alunni non può rischiare di essere compromesso ed è quindi necessario aumentare il numero dei docenti nei vari ordini di scuola, in particolare di quella dell'infanzia nel rispetto del rapporto numerico insegnante/alunni previsto dalle norme ministeriali. Si stima che, rispetto alle quarantacinque assunzioni a tempo determinato previste, ne siano necessarie circa il doppio, da assegnare in particolare alla scuola dell'infanzia (dove il rapporto insegnante/alunno dovrebbe essere rideterminato) e alla secondaria di primo grado, fortemente penalizzata negli ultimi anni. L'importo complessivo indicato al comma 2 è pertanto rideterminato in euro 3.000.000.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 10

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30bis
(*Detrazioni fiscali e crediti d'imposta*)

1. La società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A è autorizzata ad acquisire e cedere le detrazioni fiscali e i crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
2. Le detrazioni fiscali e i crediti d'imposta possono, con le modalità previste dal d.l. 34/2020, essere riscossi a vantaggio del proprio bilancio fiscale oppure essere ceduti, attraverso apposito contratto di cessione, a società partecipate dalla Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di FINOSTA S.p.A., o da altri enti pubblici con sede in Valle d'Aosta.
3. L'acquisizione delle detrazioni fiscali e dei crediti d'imposta è autorizzata purché avvenga da soggetti cessionari privati, persone fisiche o persone giuridiche, con fatturato annuale inferiore ai 15 milioni di euro senza costi aggiuntivi per il cessionario a parte quelli amministrativi.
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2006 è aggiunta la seguente:

"e) acquisire e cedere detrazioni fiscali e crediti d'imposta movimentabili secondo le disposizioni della normativa nazionale ed europea."

RELAZIONE

La sfida ambientale ed economica rappresentata dalle disposizioni sull'efficientamento energetico del decreto legge 34 conosciuto come "Ecobonus 110%" permetterà contemporaneamente di rivitalizzare il settore dell'edilizia, con il grande portato di indotto che rappresenta, e, insieme, di riqualificare radicalmente il nostro patrimonio edilizio. Bisogna fare tutto il possibile affinché funzioni. La proposta è di mettere nelle condizioni Finaosta di avere un ruolo di primo piano diventando il player finanziario che acquisisce le detrazioni fiscali dai privati e dalle imprese edili e riversando gli stessi sulle nostre imprese partecipate per permettere loro quel sollievo fiscale che farebbe aumentare gli utili e quindi le risorse disponibili per la Regione. Un meccanismo virtuoso dove il 10% in più dato dalla norma nazionale si riverserebbe ancora nelle casse regionali favorendo però le piccole imprese edili e i cittadini.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN DARIA PULZ

Emendamento n. 11

Al comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte, in fine, le parole "con particolare riguardo alla ricaduta sul territorio e sulla conoscenza dei beni culturali e ambientali della Bassa Valle".

RELAZIONE

Da più parti e da tempo è stato rilevato che lo strumento associativo non sia quello più adatto per gestire il complesso monumentale del Forte di Bard, e pertanto una rivisitazione delle modalità di gestione sarà compito della prossima legislatura regionale.

In ogni caso, a fronte di una massiccia iniezione di risorse finanziarie, occorre richiamare l'Associazione al perseguimento delle finalità istitutive, fra le quali rientra la promozione del territorio circostante, con un patrimonio diffuso di cultura e tradizioni, storia, arte, archeologia, enogastronomia, percorsi escursionistici per tutte le stagioni, fra cui il Cammino Balteo.

Senza voler pretendere che la Mission del Forte, come riportato sul sito web del Forte, sia di "... rilanciare l'economia della Bassa Valle d'Aosta e a farsi promotore, nel mondo, dell'intero sistema turistico regionale.", certamente molto di più può essere fatto.

CHIARA MINELLI

Emendamento n. 12

All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi a domanda, sulla base dei dati autodichiarati dall'impresa richiedente, alle imprese attive al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell'anno. Il versamento del contributo concesso avviene entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, compatibilmente con la presenza delle risorse finanziarie necessarie."

2) le lettere c) e d) del comma 6 sono sostituite dalle seguenti:

"c) euro 6.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 100.001 e euro 200.000;
cbis) euro 7.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 200.001 e euro 500.000;
d) euro 8.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 500.001 e euro 1.000.000 annui;
dbis) euro 9.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 1.000.001 e euro 5.000.000 annui;"

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 37.000.000, a valere, per euro 31.000.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e, per euro 6.000.000 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento)".

Relazione:

Nel passaggio dalla Bozza del 15 maggio al Disegno di legge n. 60 ci sono stati alcuni miglioramenti, ma anche dei peggioramenti che è opportuno correggere.

Il nuovo art. 42 sui contributi alle imprese, estende il contributo anche alle imprese fino a 5 milioni

di fatturato annuo, mentre la Bozza si fermava ad 1 milione. E' una estensione ad ulteriori 450 imprese ad elevato fatturato che può essere condivisa, ma è inaccettabile che questo avvenga penalizzando tutte le imprese con un fatturato notevolmente minore, fra i 200.000 euro ed un milione di euro, che sono ben 2.000. L'estensione è infatti avvenuta senza incrementare la spesa e riducendo di conseguenza gli importi delle fasce fra 200.000 ed un milione di euro. Ben conosciamo gli argomenti sui vincoli di bilancio utilizzati per giustificare tale scelta, ma in realtà tali vincoli non esistono visto che è già prevista una ulteriore corposa variazione di bilancio a metà luglio di oltre 50 milioni di euro. I contributi alle imprese e partite iva sono urgenti e vanno erogati ora, altre spese non urgenti possono aspettare la variazione di metà luglio.

L'emendamento ha quindi la finalità di ripristinare il tetto dei 9.000 euro per la fascia più alta presente nella bozza e nel contempo inserire due nuove fasce per le imprese a fatturato intermedio in modo che il contributo sia meglio proporzionato alle effettive perdite di fatturato.

Di conseguenza si impone una modifica della stima dell'onere dell'art 42, con un incremento da 31 milioni a 37. Il maggiore onere di 6 milioni si copre con analoga riduzione sul capitolo con indicazioni della modalità di reperimento delle risorse.

L'emendamento intende inoltre cancellare il meccanismo per cui il contributo verrebbe concesso solo "in ordine cronologico di arrivo delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio". L'indennizzo sulla perdita di fatturato deve essere riconosciuto e garantito a tutti gli aventi diritto; è evidente poi che il versamento del contributo spettante sul conto corrente della impresa beneficiaria avverrà compatibilmente con la presenza delle risorse necessarie, che dovranno essere eventualmente incrementate visto anche che le domande si possono presentare in due periodi diversi.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA
MANUELA NASSO
MARIA LUISA RUSSO
LUIGI VESAN

Emendamento n. 13

All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1bis. In coerenza con la raccomandazione 2300/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ai titolari di strutture ricettive a conduzione familiare, regolarmente registrate ai sensi della l.r. 11/1996, che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019, è concesso un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a euro 2.000.".

b) al comma 8 dopo le parole. "da parte dell'impresa" sono inserite le seguenti: "o attività".

c) L'onere derivante dall'applicazione del comma 1bis è determinato in euro 400.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento).

Relazione:

In Valle d'Aosta operano ca. 250 strutture ricettive extralberghiere che offrono servizio di B&B per un totale di oltre 1100 posti letto, dislocati in modo diffuso sul territorio regionale, anche i villaggi ove non esistono altre forme di ricettività, completando così l'offerta turistica sul territorio.

L'attività di pernottamento e prima colazione è riconosciuta dalla legge regionale 29 maggio 1996 n. 11, è soggetta a registrazione e pur, non essendo tenuta all'apertura di Partita IVA e posizione INPS, sottostà a prescrizioni e imposte come le altre strutture ricettive (IMU, TARI, SIAE, Abbonamento TV, Tassa di Soggiorno, comunicazione delle presenze, ecc.).

D'altronde la Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2300/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, al Titolo I dell'Allegato recita " Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

Nonostante per molti titolari di B&B questa attività costituisca l'unica fonte di reddito e abbia dovuto fermarsi a causa dell'emergenza Covid-19, finora è stata esclusa da ogni forma di sostegno.

Si prevede pertanto un sostegno apposito, a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento.

CHIARA MINELLI

Emendamento n. 14

Al comma 1 dell'articolo 43, dopo le parole: ", alle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali)", sono inserite le seguenti: "e alle strutture ricettive a conduzione familiare di cui alla l.r. 11/1996, ".

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN

Emendamento n. 15

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 e alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo le parole " acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni," sono sostituite dalle seguenti "acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione di guanti e mascherine monouso, di beni quali bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile,".

CHIARA MINELLI

ALBERTO BERTIN

LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 16

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 le parole " acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni," sono sostituite dalle seguenti "acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione di guanti e mascherine monouso, di beni quali bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile,".

CHIARA MINELLI

ALBERTO BERTIN

LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 17

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 le parole " acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni," sono sostituite dalle seguenti "acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione di guanti e mascherine monouso, di beni quali bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile,".

CHIARA MINELLI

ALBERTO BERTIN

LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 18

Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 47 le parole " acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di beni," sono sostituite dalle seguenti "acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione di guanti e mascherine monouso, di beni quali bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile,".

Relazione

L'emergenza Covid-19 sta avendo ripercussioni molto gravi sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti a livello mondiale, e italiano: oltre 15.000 tonnellate di rifiuti ammassati che non si è riusciti a portare fuori Italia, blocco della filiera del riciclo e aumento della produzione dei rifiuti dovuto al ricorso massiccio a oggetti monouso (mascherine, guanti, take away, visiere, mantelle di protezione, ecc.) per un ammontare secondo ISPRA di circa 300.000 tonnellate a fine anno 2020.

Si calcola che il fabbisogno giornaliero di mascherine solo in Italia sia di circa 37 milioni di pezzi e 80 milioni di guanti. Già si stanno trovando nel mare Mediterraneo i rifiuti Covid-19 non smaltiti correttamente.

Per quanto riguarda mascherine e guanti esiste la possibilità di utilizzare quelli lavabili, e pertanto si propone di non incentivare l'acquisto dei dispositivi monouso.

Uguualmente, per quanto riguarda bicchieri, stoviglie e posate esiste un'interessante filiera produttiva italiana di oggetti in materiale biodegradabile e compostabile che va promossa.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 19

Il comma 6 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato, per l'anno 2020, in euro 3.872.780,70, fa carico alla Missione 15 Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura a valere:

- a) sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) già iscritte in bilancio nelle seguenti Missioni:
 - 1. Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 500.000;
 - 2. Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), per euro 323.444;
 - 3. Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), per euro 1.406.667,64;
 - 4. Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), per euro 642.669,06;
- b) sulla tabella 1 in riduzione sul Programma 11.001 - Sistema di protezione civile- annualità 2020, per euro 1.000.000."

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 20

Al comma 1 dell'articolo 63 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli interventi di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), numeri 1) e 2), devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), numero 3), la SCIA deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020."

Relazione:

L'unica tipologia di interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (nel caso in specie è la SCIA) è quella di cui al comma 3, lett. a) punto 3) che riguarda l'inserimento di nuova apertura su parete esterna. Tutti gli altri interventi sono attività libere e/o soggette alla sola comunicazione al Comune o al SUEL, quindi non si tratta di istanze.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 21

All'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c) e f), della l.r. 11/1998, limitatamente alle destinazioni d'uso di tipo residenziale, alle opere pubbliche e di interesse pubblico. Le restanti tipologie di destinazioni d'uso, di cui all'articolo 73 della l.r. 11/1998, non sono soggette ad autorizzazione di vincolo idrogeologico per movimenti terra di entità inferiore a 1.000 mc."

2) al comma 3 le parole: "e privata" sono soppresse.

Relazione:

L'emendamento trova ragione nella volontà di semplificazione per tutti quegli interventi attinenti alle realizzazioni delle destinazioni d'uso residenziali ed a quelle inerenti alle opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nelle zone A, B, C ed F, mentre si propone di sottoporre all'autorizzazione per vincolo idrogeologico gli interventi attinenti a tutte le altre destinazioni d'uso (ad es. artigianali e commerciali) aventi entità superiore ai 1.000 mc.

L'esclusione di movimentazioni terra di qualunque entità, ad eccezione di quelle ricadenti nelle zone agricole, dalle autorizzazioni per vincolo idrogeologico può mettere a rischio l'incolumità di un territorio delicato e fragile quale è quello di una regione alpina come la Valle d'Aosta.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 22

Dopo il comma 1 dell'articolo 69 è inserito il seguente:

"1bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavandino.

5ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile.".

Relazione:

La disciplina regionale sull'ospitalità rurale e agrituristica è assai farragিনosa, presenta molte lacune e richiede una seria riforma, che sarà compito della prossima legislatura. Nell'immediato, per dare respiro sia alle attività agrituristiche fortemente condizionate dalle misure di sicurezza e di distanziamento ma potenzialmente appetibili perché collocate in mezzo alla natura, sia per dare respiro all'insieme delle aziende agricole fortemente colpite dall'emergenza sanitaria, in particolare quelle che fanno vendita diretta in azienda, presso i mercatini o riforniscono bar e ristoranti, si avanzano due semplici ma concrete proposte di semplificazione della normativa per accedere a possibili forme di integrazione del reddito:

- per le strutture agrituristiche la possibilità di svolgere una limitata attività di agricampeggio, come peraltro già è consentito in altre Regioni;

- per le aziende agricole la possibilità di mettere in degustazione i propri prodotti, quali formaggi o salumi, o un bicchiere di vino, come peraltro già è consentito in altre Regioni.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA

Emendamento n. 23

All'alinea del comma 3bis dell'articolo 32 della l.r. 5/2000, inserito dal comma 1 dell'articolo 78, le parole: "Nel dipartimento di prevenzione è inquadrato l'Osservatorio epidemiologico dell'Azienda USL" sono sostituite dalle seguenti: "Presso la Direzione sanitaria aziendale dell'USL è inquadrato l'Osservatorio epidemiologico clinico dell'Azienda USL".

Relazione:

L'art 78, là dove si propone di modificare l'art. 5 della legge regionale 5/2000, fatte salve le opportune integrazioni relative alla pandemia da Covid19, sostanzialmente ricalca la precedente legge. Quest'ultima prevedeva un ampio sistema di monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione valdostana, ma di fatto, in oltre 20 anni, non ha prodotto che modesti risultati in quanto a supporto dell'attività clinica di tutti gli operatori sanitari che si occupano quotidianamente, sul territorio ed in ospedale, dell'assistenza agli utenti. Uno dei motivi di questa importante mancanza è il fatto che tale legge prevedeva una struttura esclusivamente a carico dell'amministrazione regionale, senza alcuna corrispondenza aziendale.

Al fine di colmare questa importante lacuna si propone di istituire un ufficio in capo alla Direzione sanitaria aziendale, ovviamente inserito nel più ampio contesto dell'osservatorio epidemiologico regionale ed articolato nelle sue due componenti territoriale ed ospedaliera, che si occupi degli aspetti clinici più rilevanti per l'intera comunità valdostana.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN

Emendamento n. 24

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

“Art. 78bis
(*Ulteriori misure di solidarietà*)

1. Tenuto conto che le pesanti conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono la necessità di operare economie in vari settori dell'Amministrazione regionale allo scopo di concentrare maggiori risorse sugli interventi sanitari e sul sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, sono adottate le seguenti misure a valere sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali e sul finanziamento dei Gruppi consiliari:
 - a) l'indennità di carica e la diaria mensile, di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotte del 20 per cento;
 - b) le indennità di funzione, di cui all'articolo 5 della l.r. 33/1995, sono ridotte del 30 per cento;
 - c) i contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari, di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), non sono erogati.
2. La riduzione dell'indennità di carica, di cui al comma 1, lettera a), si applica anche nel calcolo dell'assegno spettante, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 33/1995, ai consiglieri regionali sospesi dalla carica.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per sei mesi a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. Le economie di spesa, a valere sugli stanziamenti del bilancio del Consiglio, derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinate in euro 466.620 per l'anno 2020.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato con successiva variazione di bilancio trasmessa al Tesoriere del Consiglio regionale, a provvedere alla diversa destinazione degli stanziamenti per effetto delle economie derivanti dall'applicazione del presente articolo.".

Relazione:

Le pesanti conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono la necessità di operare economie in vari settori dell'Amministrazione regionale allo scopo di concentrare maggiori risorse sugli interventi sanitari e sul sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Ad integrazione e ampliamento delle misure già adottate con la legge regionale n. 5/2020 si rende necessario un intervento organico, di durata semestrale sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali e sul finanziamento dei Gruppi consiliari.

Il presente emendamento non comporta effetti sul bilancio regionale.

Illustrazione delle modifiche: la riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali ha impatti sul bilancio del Consiglio, approvato con D.C. n. 1147 del 2 dicembre 2020 recante "Approvazione del progetto di bilancio di previsione e del relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per gli anni 2020-2021-2022".

Solo dopo l'approvazione dell'emendamento proposto, sarà possibile approvare da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio la variazione e destinare diversamente le economie.

CHIARA MINELLI
ALBERTO BERTIN
LUCIANO MOSSA